



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 22 gennaio 2026
Informativa n. 11/2026

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: insediamento dei nuovi Consigli dell'Ordine

Cara, Caro Presidente,

come precisato con il PO 114/2025¹ il mandato del Tuo Consiglio scadrà il 22 febbraio 2026 ed il Consiglio dell'Ordine risultante dalle elezioni del 15-16 gennaio 2026 potrà insediarsi a decorrere dal 23 febbraio 2026.

La convocazione della riunione di insediamento del Consiglio dell'Ordine, da effettuarsi ad opera del nuovo Presidente dell'Ordine, dovrà essere inoltrata a tutti i neoeletti Consiglieri, anche nel caso in cui taluni abbiano comunicato la propria rinuncia. La presa d'atto di tali eventuali rinunce e la nomina dei primi dei non eletti spetterà al nuovo Consiglio dell'Ordine nella riunione d'insediamento. Nella riunione di insediamento il Consiglio dell'Ordine provvederà anche a valutare la sopravvenuta esistenza di cause di ineleggibilità, ovvero la sopravvenuta carenza dei requisiti per l'assunzione della carica e se del caso provvederà con la nomina dei primi dei non eletti.

Nel corso della riunione di insediamento si potrà procedere anche all'elezione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il neoeletto Consiglio dell'Ordine, entro dieci giorni dal suo insediamento, dovrà designare tra i suoi membri un componente del Comitato Pari Opportunità (CPO). La disposizione dell'art. 4, comma 3 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei comitati pari opportunità adottato dal CNDCEC il 22 giugno 2023, ai sensi della quale *"Uno dei membri del Comitato Pari Opportunità è designato dal Consiglio dell'Ordine, gli altri membri sono eletti ai sensi dell'articolo 8. Il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti"*, deve essere interpretata tenendo conto della circostanza che i neoeletti Consigli degli Ordini si insedieranno solo alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine attualmente in carica² e che il termine di dieci giorni per la nomina

¹ <https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/11/PO-114-2025-VERONA-Insediamento-nuovo-Consiglio-dellOrdine.pdf>

² Inoltre, tenuto conto che il rinnovo delle cariche elettive del Consiglio dell'Ordine e del CPO avviene contestualmente, gli adempimenti previsti dall'articolo 4 commi 2 e 3 del Regolamento CPO, devono considerarsi in capo al Consiglio dell'Ordine neoeletto. Infatti, l'art. 4, comma 2, lett. b), seconda parte, dispone che il membro designato dal Consiglio dell'Ordine sia scelto tra i suoi membri e, ove questo fosse scelto dal Consiglio dell'Ordine uscente tra i suoi membri, con l'insediamento del nuovo Consiglio non avrebbe più la carica di consigliere e non potrebbe più farne parte. Infine, è principio generale nell'ordinamento quello per cui un ente elettivo uscente possa compiere solo atti urgenti e di ordinaria

del membro del CPO da parte dell'Ordine non costituisce termine perentorio ma meramente ordinatorio, in quanto la norma né gli attribuisce espressamente tale natura e né individua eventuali effetti pregiudizievoli in caso di suo superamento.

Inoltre, il neoeletto Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal suo insediamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento attuativo ex art. 8, comma 3 del DPR 137/2012, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio 2013, dovrà trasmettere al Presidente del Tribunale l'elenco dei nominativi dei professionisti affinché questo provveda alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dei Consigli di disciplina.

Ti invito a portare a conoscenza del neoeletto Presidente del Consiglio dell'Ordine la presente Informativa.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio